



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Provincia di Napoli

FILO DIRETTO



Giugno
4/2018

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di marzo 2018, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale marzo 2017 – marzo 2018 è pari a 0,7 (75% = 0,525). La variazione biennale marzo 2016 – marzo 2018 è pari a 2,1 (75% = 1,575).

Gestione Artigiani e Commercianti-imposizione contributiva-elaborazione giugno 2018

L'INPS rende noto che sono stati predisposti ulteriori modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta da tutti i soggetti iscritti alla Gestione previdenziale dei commercianti per l'anno 2018 anche con riferimento ad eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva.

I predetti modelli sono disponibili, in versione precompilata, **nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti** alla sezione -Posizione assicurativa – Dati del modello F24- dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

E' comunque previsto l'invio di *email di alert* ai titolari di posizione assicurativa, **ovvero loro intermediari delegati**, che abbiano indicato all'INPS un recapito e-mail. L'accesso ai Servizi del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti è possibile, come di consueto, tramite PIN del soggetto titolare di posizione contributiva, **ovvero di un suo intermediario in possesso di delega in corso di validità**.

Studi di Settore – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli Studi di Settore – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2018

L' art. 1, comma 636, della legge di stabilità 2015, prevede che, con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e

le informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria siano messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Ciò premesso, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015 sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente (ovvero del suo intermediario) e della Guardia di Finanza gli elementi e le informazioni relative agli studi di settore, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si evidenzia che tali nuove forme di comunicazione - da realizzare anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali - oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2018, sono state approvate le specifiche tecniche con cui sono individuate le tipologie delle anomalie nei dati degli Studi di Settore afferenti il triennio 2014-2015-2016, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto Fiscale", consultabile accedendo al portale internet dell'Agenzia delle Entrate. Come previsto dal citato Provvedimento del 18 giugno 2015, le comunicazioni di anomalie sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via *Entratel*, all'intermediario, se il contribuente ha effettuato tale scelta al momento della presentazione di REDDITI 2017, per il periodo di imposta 2016 e l'intermediario abbia accettato di riceverle. Se non è stato delegato alcun intermediario, l'Agenzia delle Entrate avvisa dell'avvenuto aggiornamento del "Cassetto Fiscale" tramite gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti. Ai soggetti abilitati ai servizi telematici verrà recapitato un avviso personalizzato nell'area autenticata ed inviato, ai riferimenti dagli stessi indicati, un messaggio di posta elettronica o un sms.

Dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso. Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza e delle modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2018

L'art. 5, comma 3-bis, del D.L. n. 175 del 2014, prevede che l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione della dichiarazione - sia direttamente, sia tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e sia ai CAF o ai professionisti abilitati - con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della

trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2018, sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso. In particolare, viene stabilito che gli elementi di incoerenza in parola sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da Enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche. Inoltre, ai fini dell'applicazione dei predetti criteri di incoerenza alle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti con il modello 730 ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati, per le quali l'INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, il Provvedimento in commento stabilisce che l'effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l'INPS.

Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI). Slittamento dei termini di applicazione del regime e versamento carente acconti IRPEF - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47/E del 22 giugno 2018

Con la Risoluzione n. 47/E del 22 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), prevista dall'art. 55-bis del Tuir. In particolare, rispondendo ad una richiesta di interpello avanzata da un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la sua attenzione sull'ipotesi di versamento carente di acconti IRPEF, nel caso di un contribuente che ha scelto a giugno 2017 - in sede di redazione del Modello Redditi/2017 della società da lui rappresentata e di pagamento delle relative imposte - di optare, già dal 2017, per l'assoggettamento all'IRI in luogo del regime di trasparenza fiscale, alla luce della proroga degli effetti dell'opzione in parola, disposta dalla Legge di Bilancio per il 2018.

1. Il parere dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, che l'art., commi 547-548, della Legge di Bilancio per il 2017, con l'aggiunta dell'articolo 55-bis al Tuir, ha introdotto l'imposta sul reddito d'impresa (IRI), a partire dal periodo d'imposta 2017. In sintesi, il regime in parola prevede che il reddito d'impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci - secondo il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti IRPEF - ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES (24%), nella misura in cui lo stesso rimanga nel circuito aziendale. La tassazione è, invece, operata ordinariamente se gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti sono prelevati dall'imprenditore o distribuiti ai soci. Tuttavia, la Legge di Bilancio per il 2018 ha rinviato al 1° gennaio 2018 la decorrenza delle disposizioni contenute nel citato articolo 55-bis del TUIR. Pertanto, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di un contribuente che, avendo scelto di avvalersi del nuovo regime impositivo, abbia di fatto versato gli acconti IRPEF in misura insufficiente, laddove detto versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello

slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018, e non anche per altre previsioni rivelatesi errate, al medesimo contribuente non è contestabile la sanzione per carenza versamento (ex articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997), in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente. Al riguardo, richiamando la Risoluzione n. 176/E del 2003, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il comportamento di un contribuente non può essere sanzionato laddove egli abbia posto in essere comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile "*ratione temporis*", e l'errore sia scaturito da modifiche normative introdotte successivamente al versamento degli acconti ma con efficacia retroattiva. Nel caso di specie, quindi, il contribuente dovrà, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'imposta, determinare definitivamente l'imposta dovuta, per il periodo d'imposta 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, e, di conseguenza, provvedere alla compilazione dei righi RS148 "Rideterminazione dell'acconto" e RN38 "Acconti" del modello Redditi PF 2018.